

A tutti i clienti

in indirizzo

Circolare n. 6/2025

Sommario

NOVITÀ RAPIDE | Le principali novità del mese di febbraio

TEMA DEL MESE | Dimissioni per fatti concludenti

FLASH DAGLI ESPERTI DEL SOLE | Messaggio INPS 483/2025: Contributo Addizionale NASpl - Esente per gli stagionali, ma in quali casi?

NOVITÀ RAPIDE |

Le principali novità del mese di febbraio

Neoassunti, integrativa per gli errori contabili

Bonus nuove assunzioni: occhi puntati agli errori contabili e, per gli enti non commerciali, alla verifica dell'incremento occupazionale. Questi alcuni dei temi affrontati nella circolare di Assonime 3/2025, pubblicata il 27 febbraio, in merito alla maxideduzione per il costo dei neoassunti. Tale agevolazione prorogata fino al 2027 (legge di Bilancio 2025) consente di maggiorare del 20% il costo

ammesso in deduzione per le assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, elevandolo al 30% nel caso di lavoratori ricompresi tra le categorie ritenute «meritevoli di maggior tutela».

Assonime, Circolare 27 febbraio 2025, n. 3

Contratti a termine, causali individuali fino al 31 dicembre 2025

La contrattazione collettiva avrà un anno di tempo in più per definire i casi in cui il contratto a termine può avere una durata superiore a 12 mesi. Merito della legge 15/2025, con cui il Parlamento ha convertito il D.L. 202/2024 (Milleproroghe), entrato in vigore il 28.12.2024 e recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Legge 21 febbraio 2025, n. 15 (G.U. 24.2.2025, n. 45)

Bando Isi 2024, favorite le imprese più piccole e con rischi maggiori

Dal 14 aprile al 30 maggio 2025, le imprese potranno compilare e chiudere le domande sulla piattaforma per accedere ai contributi per la sicurezza dei lavoratori previsti dal bando Inail Isi 2024. Lo ha stabilito Inail che, con un aggiornamento del proprio portale, ha anche rimandato al prossimo 16 maggio per un ulteriore aggiornamento del calendario, visto che, ad esempio, non si conoscono ancora le date di pubblicazione delle regole tecniche del cosiddetto click-day e la data prescelta per lo stesso click-day.

INAIL, Avviso 17 febbraio 2025

INAIL, Comunicato 17 febbraio 2025

Flussi 2025, distribuite le prime quote per lavoro subordinato (stagionale e non)

Prima distribuzione da parte del Ministero del Lavoro delle quote previste del decreto flussi 2025, in modo da consentire il rilascio dei nulla osta al lavoro a fronte delle domande presentate agli Sportelli Unici per l'Immigrazione. In particolare, la nota del 12.2.2025 della Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti ha attribuito agli ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale 42.835 quote, di cui 17.129 riservate alle lavoratrici.

[Ministero del Lavoro, Nota 12 febbraio 2025, prot. 1054](#)

Fondo Nuove Competenze 3, domande dal 10 febbraio 2025

Il 10 febbraio 2025 alle ore 10 si è aperta la finestra temporale durante la quale è possibile chiedere il contributo del Fondo nuove competenze. Competenze per le innovazioni (Fnc3). Le domande possono essere inviate fino al 10 aprile 2025. Il link per accedere alla piattaforma di presentazione delle istanze sarà disponibile lunedì stesso nella pagina "Materiali utili", alla voce "Piattaforma Fnc3", dove è già consultabile il manuale d'uso per le aziende. Lo stesso link servirà anche per gestire le fasi immediatamente successive della procedura.

[Ministero del Lavoro, News 7 febbraio 2025](#)

Esonero contributivo anche per le madri di tre figli con lavoro intermittente

Anche in caso di contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato si può applicare l'esonero contributivo in favore delle madri con almeno tre figli, fruibile tra il 2024 e il 2026. Questa l'indicazione fornita dal Ministero del Lavoro con la risposta a interpello 2/2025. L'agevolazione, introdotta dall'art. 1, cc. 180-182, L. 213/2024, prevede che le dipendenti del settore pubblico e privato, con la sola esclusione del lavoro domestico, possano non versare i contributi previdenziali a loro carico e riceverli in busta paga nel limite massimo di 3.000 euro riparametrato su base mensile e giornaliera. L'esonero scatta in presenza di almeno tre figli e fino al compimento del diciottesimo anno di età del più piccolo.

[Ministero del Lavoro, Risposte agli interpelli 5 febbraio 2025, n. 2](#)

Publicato il decreto ministeriale del bonus Zes

Parte il bonus Zes, l'incentivo destinato alle aziende del Mezzogiorno che assumono a tempo indeterminato lavoratori over 35 disoccupati di lungo periodo. È stato pubblicato il decreto attuativo, firmato dai ministri del Lavoro e dell'Economia con i criteri per l'esonero totale dei contributi previdenziali (esclusi i premi Inail) per due anni, fino a un massimo di 650 euro mensili.

D.M., Ministero del Lavoro 7 gennaio 2025

Certificazione unica: novità e scadenze per il 2025

Frontalieri, impatriati, bonus 100 euro oltre al restyling dei fringe benefits sono le innovazioni normative dietro gli aggiornamenti della Certificazione Unica del 2025. Variate le scadenze, sono, invece, confermate senza significative innovazioni le restanti parti del modello ordinario che segue le abituali regole per la compilazione.

Guida al Lavoro - I Supplementi 10 febbraio 2025, n. 6, di Matteo Ferraris

TEMA DEL MESE |

Dimissioni per fatti concludenti

di Alessandro Necchio e Luca Carabetta | 26 febbraio 2025

La [legge 203/2024](#), nota come Collegato Lavoro, in vigore dal 12 gennaio 2025, interviene su un ampio paniere di materie, riguardanti i contratti di lavoro, la gestione dei rapporti di lavoro e la loro relativa conclusione. Di seguito analizzeremo uno degli istituti di maggior risonanza introdotti da tale legge, ovvero le dimissioni per fatti concludenti nell'ipotesi d'assenza ingiustificata del lavoratore.

Ratio della norma

La norma è stata introdotta dal legislatore per contrastare la pratica ormai diffusa di assentarsi ingiustificatamente dal lavoro per periodi prolungati, con l'intento di indurre il datore di lavoro a procedere con il licenziamento. In tal modo, trattandosi di una cessazione del rapporto estranea alla volontà del dipendente, questi poteva beneficiare dell'accesso alla NASpI. Tuttavia, tale comportamento imponeva un onere in capo al datore di lavoro, che doveva farsi carico dell'eventuale indennità di mancato preavviso, qualora il lavoratore ne avesse diritto (in caso, ad esempio, di licenziamento per giustificato motivo soggettivo), ma, soprattutto, del ticket di licenziamento dovuto all'Inps.

Disciplina delle dimissioni per fatti concludenti

La nuova disposizione stabilisce che, nell'ipotesi di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza di specifiche indicazioni, oltre il termine di 15 giorni, il contratto di lavoro sarà considerato risolto per volontà del lavoratore. Tuttavia, il lavoratore avrà il diritto di dimostrare che l'impossibilità di comunicare l'assenza sia stata causata da forza maggiore o da circostanze imputabili al datore di lavoro. In caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà comunque risolto per volontà del lavoratore e non sarà necessario seguire la procedura di dimissioni telematiche. Di conseguenza, il datore di lavoro sarà esonerato dal pagamento del ticket di licenziamento e potrà trattenere l'eventuale indennità di mancato preavviso, mentre il lavoratore non potrà accedere alla NASpI. Viene in ogni caso previsto in capo al datore di lavoro, se si intendono far valere le dimissioni per fatti concludenti, l'obbligo di comunicare alla sede territoriale dell'Ispettorato l'assenza ingiustificata del lavoratore.

Nota del INL

La nuova disposizione introdotta dal legislatore presentava diverse difficoltà interpretative che hanno reso necessario un intervento dell'Ispettorato nazionale del lavoro che, con la [nota n. 579 del 22 gennaio 2025](#), ha fornito i primi chiarimenti operativi. In primo luogo, è stato precisato che la sede territoriale competente deve essere individuata in base al luogo in cui il lavoratore presta la sua attività. La comunicazione dell'assenza ingiustificata deve essere inviata preferibilmente tramite PEC e solo nel caso in cui il datore di lavoro intenda far valere tale assenza. Sarà quindi a discrezione del datore di lavoro decidere se avviare un procedimento disciplinare ed, eventualmente, procedere al licenziamento del dipendente.

La comunicazione dovrà contenere tutte le informazioni in possesso del datore di lavoro, comprese le generalità del dipendente e i suoi contatti, inclusi numeri telefonici ed e-mail. Per semplificare gli adempimenti, l'Ispettorato ha messo a disposizione un modulo di comunicazione standardizzato. In seguito alla ricezione della comunicazione, l'Ispettorato avvierà le necessarie verifiche, potendo contattare il lavoratore o altri soggetti che possano fornire informazioni utili per confermare se l'assenza sia stata dovuta a cause che hanno reso impossibile la comunicazione. Tali verifiche devono essere effettuate entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del datore di lavoro. Nel caso in cui l'ITL accerti la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro, il contratto di lavoro non potrà essere risolto per dimissioni per fatti concludenti. L'inefficacia della risoluzione sarà comunicata sia al lavoratore che al datore di lavoro tramite la stessa PEC ricevuta.

Precisazione INPS

L'INPS, con il [messaggio n. 639 del 19.2.2025](#), ha fornito ulteriori indicazioni di chiarimento della nuova disposizione introdotta dal Collegato Lavoro. In particolare, l'INPS ha confermato che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del comma 7-bis dell'art. 26, il lavoratore non avrà diritto alla prestazione di disoccupazione NASpl, poiché questa ipotesi non rientra tra le cause di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Inoltre, se la risoluzione riguarda un contratto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro non è obbligato a versare il contributo relativo all'interruzione di tale contratto.

Con riferimento alle modalità di compilazione del flusso Uniemens, l'INPS ha precisato che, in caso di interruzione del rapporto di lavoro per "dimissioni per fatti concludenti", tale evento deve essere comunicato utilizzando il nuovo codice <Tipo Cessazione> "1Y", avente il significato di "Risoluzione rapporto di lavoro articolo 26, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, comma 7 bis".

FLASH DAGLI ESPERTI DEL SOLE |

Messaggio INPS 483/2025: Contributo Addizionale NASpl - Esente per gli stagionali, ma in quali casi?

Alessandro Necchio | 25 febbraio 2025 | 4 minuti



[Clicca qui](#) per consultare il video.

Studio Tozzi & C. S.a.s. S.t.p.

STUDIO TOZZI & C. S.a.s. S.t.p.

Via del Mare, 2/D (2° Piano) - 00071 Pomezia (Roma)
Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscr. al R.I. di Roma 05909441007
REA n° RM - 935305 – Codice Univoco Fatturazione SUBM70N
T. 069106436 – 069106276 – 0691604127 – F. 0691623016
e-mail: amministrazione@studiotozzisas.it – PEC: studiotozzisas@pec.it
sito web: www.studiotozzisas.it

